


ADVANT Nctm

**COMUNITÀ ENERGETICHE: TRA NORMATIVA E
APPLICAZIONE PRATICA**

INDICE

I	Le comunità energetiche: la Direttiva RED II	3
II	Il recepimento della Direttiva RED II	8
III	Le Autorità di Sistema Portuale	20
IV	Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica	24



LA COMUNITÀ ENERGETICA: LA DIRETTIVA RED II

- La **Direttiva (UE) 2018/2001** cd. **RED II** impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei consumatori in **autoconsumatori di energia elettrica rinnovabile** assicurando loro un trattamento non discriminatorio e sproporzionato.
- La Direttiva introduce (articolo 2, nn. 14-16) la **definizione** di:

*«**comunità di energia rinnovabile: un soggetto giuridico autonomo**, cui si partecipa su base volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati. Gli azionisti o i membri della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a azionisti o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (articolo 2, n. 14)».*

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LA DIRETTIVA RED II

- L'**articolo 22** della Direttiva RED II disciplina le "**comunità di energia rinnovabile**", basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Le comunità possono utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, secondo criteri equi basati sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale.
- Gli Stati membri assicurano **la partecipazione alla Comunità ai clienti finali**, in particolare domestici, **garantendo a questi ultimi i diritti o i doveri di clienti finali**.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: GLI ATTORI

- **Promoter:** privato o associazione o società o ente che promuove, attraverso la piattaforma, la creazione di una comunità energetica prevedendo la realizzazione di uno o più impianti energetici nel proprio ambito territoriale (compresi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici);
- **Prosumer:** colui che produce energia all'interno della comunità o dell'ambito territoriale prescelto, utilizzandone una parte e cedendo alla Comunità energetica la parte rimanente;
- **Contributor:** il soggetto che mette a disposizione i fondi per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile da asservire alla Comunità energetica;
- **Consumer:** utilizzatore finale dell'energia prodotta e condivisa all'interno della Comunità.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LE AZIONI

Nel dettaglio, le azioni della Comunità energetica sono ripartite in due sezioni:

1. Sezione di ***funding***, dedicata allo sviluppo degli impianti di produzione di energia a servizio della comunità ed a regolare i rapporti con i contributor interni ed esterni;
2. Sezione di ***trading***, volta alla gestione della condivisione e della cessione dell'energia prodotta e a regolare i rapporti tra gli utenti all'interno della comunità.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: *ONE TO MANY*

Modello di autoconsumo
ONE TO ONE

(da un unico impianto ad un unico
consumatore finale)




Modello di autoconsumo
ONE TO MANY

(da un unico impianto ad una serie di utenti
localizzati in uno stesso ambito geografico)

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA

Fasi del processo di recepimento



LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. L. N. 162/2019

L'**articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019** ha previsto che i clienti finali si associno per realizzare comunità di energia rinnovabile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la **rete di distribuzione esistente**;
- l'energia sia **condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo**;
- **l'energia elettrica** prelevata dalla rete pubblica, inclusa quella oggetto di condivisione, sia **assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema**;
- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese, alla data di creazione della Comunità energetica, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria).

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021

- Il **D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199**, ha completato il recepimento in Italia della Direttiva Red II, introducendo le Comunità energetiche rinnovabili nell'ordinamento interno.
- **Il D. Lgs. n. 199/2021**, nel definire la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, ha demandato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (**ARERA**) il compito di **adottare i relativi provvedimenti attuativi entro il 15 marzo 2022**.
- Il 27 dicembre 2022 ARERA ha adottato la **delibera n. 727/2022/R/eel** che approva il Testo **Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)** attuando le disposizioni dei decreti legislativi n. 199/2021 e n. 210/2021.

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (2)

Art. 31, comma 1 D. Lgs. n. 199/2021:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e **l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
- d) la **partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (3)

Art. 31, comma 2 D. Lgs. n. 199/2021:

- a)** ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili, tuttavia **ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;**
- b)** **l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito o per la condivisione con i membri della comunità,** mentre l'energia eventualmente eccedente può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c)** **i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.** L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria;

LA COMUNITÀ ENERGETICA: IL D. LGS. N. 199/2021 (4)

Art. 31, comma 2 D. Lgs. n. 199/2021:

- d) possono far parte di una comunità gli **impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica entrati in esercizio dopo il 15/12/2021**, ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto, fermo restando la **possibilità di adesione per impianti esistenti**, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) **i membri delle comunità possono accedere agli incentivi previsti dal decreto;**
- f) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO

- Come anticipato, l'ARERA – con delibera n. 727/2022/R/eel – ha approvato il **Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)**.
- Nel TIAD rientrano tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso, tra cui anche le **comunità energetiche rinnovabili**.
- L'applicazione del TIAD è prevista dal **1° marzo 2023** o **in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)** con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
- Da tale data, le configurazioni per l'autoconsumo collettivo e le **comunità energetiche** già esistenti confluiranno nel TIAD: in particolare, alle **comunità energetiche viene data la possibilità di estendersi all'interno di un'area più vasta** (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata) e di **includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW**, a fronte di una **lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell'autoconsumo** (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell'anno 2022).

TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO (2)

- Viene introdotta, infatti, nel TIAD, la distinzione tra due perimetri geografici:
 - **zona di mercato**, rilevante per l'individuazione dell'energia elettrica condivisa;
 - **area sottesa alla cabina primaria**, rilevante per l'individuazione dell'energia elettrica autoconsumata.
- Inoltre, vengono **semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni**.
- Sono **garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti** (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all'autoconsumo).

TIAD: ART. 3.4

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di **comunità energetica rinnovabile**:

- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- b) l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;

TIAD: ART. 3.4

- e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- f) **l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile.** A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
- rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
 - rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

PROSPETTIVE FUTURE

- Il **28 novembre 2022** è stata avviata la consultazione pubblica dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo **schema di decreto** per le comunità energetiche, che si è **conclusa il 12 dicembre 2022**.
- Obiettivo della consultazione è quello di condividere le logiche alla base dello schema di decreto e raccogliere osservazioni e spunti dalle parti interessate.
- Lo schema di decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 199/2021, individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a **promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale** e a favorire dinamiche di **realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori e con logica *bottom-up***.

SCHEMA DI DECRETO

- Si prevede che le risorse siano **assegnate senza il ricorso a procedure competitive**, mediante l'accesso diretto agli incentivi a valle dell'entrata in esercizio degli impianti nel **periodo 2023-2027**.
- **Non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.**
- Il referente della configurazione può richiedere al GSE – **su base volontaria** – una **verifica preliminare di ammissibilità** dei progetti.
- Entro 90 giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia **un parere preliminare positivo** per l'ammissibilità del progetto, ovvero **suggerisce le prescrizioni** da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
- Il diritto di accesso agli incentivi viene valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza definitiva.
- **Per il testo definitivo, si attende la pubblicazione del decreto.**

LA COMUNITÀ ENERGETICA: LE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Art. 9, comma 2 del D. L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91:

*"Allo scopo di contribuire alla **crescita sostenibile del Paese**, alla **decarbonizzazione del sistema energetico** e per il **perseguimento della resilienza energetica nazionale**, le **Autorità di sistema portuale** possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, **costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994.*

*Gli **incentivi** previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 **si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale**, ai sensi del presente comma, **anche se di potenza superiore a 1 MW**. Resta comunque **esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette** di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".*

FOCUS: L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Il **Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale dell'Autorità portuale ("DEASP")**, approvato nel 2021, **prevede già obiettivi coerenti** con lo strumento delle Comunità energetiche.



in particolare, **l'Obiettivo 6** del citato documento denominato "*Sostenibilità ambientale e transizione energetica*" si presenta come **perfettamente in linea con la costituzione di una Comunità energetica.**

FOCUS: L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (2)

L'Azione A6.2 del DEASP, denominata "**Green ports e riduzione della carbon footprint**" prevede:

*"Tale potenziamento potrà comprendere **la gestione unitaria dell'energia elettrica nei porti del Sistema Portuale, in una visione di unica utenza integrata** come portgrid o microgrid, **che raccolga tutti gli operatori che oggi agiscono indipendentemente, integrando anche la generazione locale e l'eventuale accumulo degli impianti elettrici dei singoli utilizzatori.** In questo contesto rientrerebbero la pianificazione di una produzione combinata di energia termica/elettrica/CDZ, parchi eolici e fotovoltaici, impianti efficienti di illuminazione, la configurazione di impianti con strutture flessibili e porzionabili, la realizzazione di sistemi elettrici non convenzionali e, anche, l'adozione di Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) – con risparmio energetico dell'ordine di 10 – 12% - ad integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle infrastrutture, nei veicoli e nei servizi di trasporto".*

FOCUS: L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (3)

- ADVANT Nctm ha, di recente, avviato delle interlocuzioni con l'Autorità Portuale per valutare la sua potenziale candidatura al progetto.
- Infatti, la costituzione di una Comunità energetica presenterebbe significativi vantaggi per l'Autorità portuale sotto il profilo della **tutela dell'ambiente** e del **risparmio energetico**, potendosi realizzare, ad esempio, un **parco fotovoltaico**, nonché **interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli immobili**.
- Alla Comunità energetica potranno partecipare, tra gli altri, i concessionari delle aree demaniali ed eventualmente altri soggetti pubblici e privati.
- La Comunità energetica consentirà di ricevere cospicui vantaggi economici, sotto forma di risparmi energetici e di eventuali ricavi provenienti dall'energia eccedente.

FOCUS: L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (4)

Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (FEEE, in inglese: *European Energy Efficiency Fund* – “**EEEF**”) potrà fornire **assistenza tecnica** all'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale nell'attività di costituzione della Comunità energetica, **in modo gratuito**.

EEEF

È lo strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile, **istituito dal Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010**, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 663/2009, che, a sua volta, ha istituito uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (*European Energy Programme for Recovery*, “**EEPR**”), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

EEEF

- **EEEF** sostiene lo sviluppo di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per facilitare, in tali settori, il finanziamento di progetti di investimento da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e nazionali, soprattutto in ambiente urbano.
- il capitale di **EEEF** è costituito da circa 110 milioni di euro della Commissione europea (*anchor investor*) e da 125 milioni di euro di capitale istituzionale privato di cui 15 milioni di euro sono detenuti da DWS.

EEEF

- I beneficiari finali di **EEEF** sono, tra gli altri, le Autorità portuali.
- La sottoscrizione dell'eventuale contratto tra EEEF e l'Ente interessato non è soggetta alle disposizioni sull'affidamento di contratti pubblici, trattandosi di affidamento a strumento finanziario istituito dalla Commissione Europea, in ragione **del Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010**, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 663/2009, al fine di conseguire gli obiettivi menzionati, attraverso la cooperazione tra i vari livelli di governo, c.d. *governance* multilivello (Considerato 3, Regolamento UE n. 1233/2010).

EEEF

- L'Ente interessato è tenuto a presentare una domanda di assistenza tecnica ad **EEEF**, in base a quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 663/2009.
- A seguito di apposita istruttoria, **EEEF** comunica la definitiva approvazione o meno della citata domanda relativa all'assistenza tecnica, necessaria per progettare e attuare l'iniziativa ipotizzata dall'Ente.

EEEF

- L'Attività di assistenza tecnica consentirà all'Autorità portuale di valutare la fattibilità dell'iniziativa.
- In caso di esito positivo delle analisi di fattibilità, l'Autorità portuale sarà supportata, senza oneri a suo carico, da un *team* tecnico, economico-finanziario e legale per porre in essere tutte le fasi necessarie per attuare l'iniziativa.
- L'Autorità portuale usufruendo dell'assistenza tecnica di EEEF, si impegna - nei due anni successivi - ad abilitare investimenti per un valore pari a venticinque volte il valore dell'assistenza tecnica ricevuta, agevolmente raggiungibile, considerato che la Comunità energetica è abilitata a realizzare interventi di potenza superiore ad 1 MW.

EEEF

- La Comunità energetica potrà essere costituita dall'Autorità portuale sotto forma di società di capitali, che farà da società veicolo dell'iniziativa, aperta alla partecipazione di concessionari delle aree demaniali marittime, operanti nell'ambito di riferimento, ed eventualmente dall'Ente locale di riferimento.
- Il coinvolgimento di **EEEF** può riguardare **interventi in equity** oppure **interventi di debito**.
- In breve, in caso di istituzione di una società veicolo che realizzi gli interventi, **EEEF** può sottoscrivere quote di minoranza del capitale sociale oppure concedere finanziamenti alla società veicolo, previa condivisione del piano economico finanziario.

POSSIBILE SCENARIO

Fasi iniziativa:

1. Sottoscrizione di un Accordo preliminare tra l'Autorità portuale e i concessionari interessati, dove sono definite le finalità dell'iniziativa, incluso l'affidamento delle attività di verifica di fattibilità dell'iniziativa. In allegato all'Accordo preliminare saranno riportate le superfici ove la Comunità energetica potrà intervenire per realizzare le relative attività;
2. In caso di esito positivo delle verifiche di fattibilità dell'iniziativa, costituzione della Comunità energetica da parte dell'Autorità portuale con il coinvolgimento di concessionari o altri enti pubblici ed eventuali investitori (**EEEF**, ad esempio);
3. Affidamento alla Comunità energetica delle superfici e delle attività specificate nell'Accordo preliminare;
4. Progettazione e realizzazione delle attività di competenza della Comunità energetica.

SINTESI POTENZIALE OPERAZIONE

Autorità Portuale:

Non sostiene spese di assistenza tecnica, finanziaria e legale per realizzare gli interventi, in caso di supporto di EEEF.

Attua gli interventi con un notevole risparmio energetico.

Mette a disposizione le aree di cui è proprietaria per le Comunità energetiche, che potrebbe costituire.

Vantaggio comune:
tutela dell'ambiente

Comunità energetica:

Effettuerà gli interventi previsti dal DEASP utilizzando anche le superfici dell'Autorità portuale e dei concessionari delle aree demaniali

Soci Comunità energetica:

La Comunità garantirà notevoli risparmi energetici ai suoi soci e ricavi, ottenuti dalla vendita dell'energia eccedente

ADVANT MEMBER FIRM OFFICES

BEIJING

Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN

Lützowplatz 10
10785 Berlin, Germany
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée 1
1000 Brussels, Belgium
brussels@advant-nctm.com
T: +32 2 285 4685

Avenue Louise 489
1050 Brussels, Belgium
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DUSSELDORF

Cecilienallee 7
40474 Dusseldorf, Germany
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT

Mainzer Landstrasse 36
60325 Frankfurt, Germany
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

HAMBURG

Neuer Wall 72
20354 Hamburg, Germany
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

LONDON

40 Bruton Street
London, W1J6QZ, United Kingdom
london@advant-nctm.com
T: +44 20 73759900

MILAN

Via Agnello 12
20121 Milan, Italy
milan@advant-nctm.com
T: +39 02 725 511

MOSCOW

Turchaninov Per. 6/2
119034 Moscow, Russia
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MUNICH

Ganghoferstrasse 33
80339 Munich, Germany
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

PARIS

45 Rue de Tocqueville
75017 Paris, France
paris@advant-altana.com
T: +33 (0)1 79 97 93 00

ROME

Via delle Quattro Fontane 161
00187 Rome, Italy
rome@advant-nctm.com
T: +39 06 6784977

SHANGHAI

Room 4102
Hong Kong New World Tower
No. 300 Middle Huaihai Road
200032 Shanghai Shi, China
shanghai@advant-nctm.com
T: +86 21 60906337

ADVANT Nctm

BEIJING | BERLIN | BRUSSELS | DUSSELDORF | FRANKFURT | HAMBURG
LONDON | MILAN | MOSCOW | MUNICH | PARIS | ROME | SHANGHAI

ADVANT-NCTM.COM